



Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.46

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore sedici e minuti sette in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Martello Luca - Sindaco in modalità videoconferenza	Sì
2. Sattin Luisa - Vice Sindaco in modalità videoconferenza	Sì
3. Danieletto Andrea - Presidente	No
4. Dorio Sabrina - Assessore in modalità videoconferenza	Sì
5. Cacco Eros - Assessore in modalità videoconferenza	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CALLEGARI ENNIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Martello Luca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso

- Che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- Che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Richiamati

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- gli atti assunti da ARERA ed in particolare:
 - n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
 - n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.”;

Considerato che a seguito dei metodi MTR-1 per gli anni 2020 e 2021 e MTR-2 per il quadriennio 2022-2025 approvati da ARERA con le sopra richiamate deliberazioni, la validazione dei PEF dei Comuni del bacino Venezia è di competenza dell’ETC, ovvero dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARIFFA rifiuti TARIP, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2019 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 17 del 28/06/2021 e con delibera di C.C. n. 17 in data 21.04.2023;

Visto

- che l’art. 7 “Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) – iter deliberativo annuale” del vigente Regolamento Tariffa a Corrispettivo TARIP prevede:
 1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio validato dall’Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
 2. L’Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante dell’Amministrazione Comunale per quanto di competenza dei rispettivi territori.

Dato atto

- che l’Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Deliberazione n.7 del 14 aprile 2022 immediatamente esecutiva, ha validato i PEF aggregati dei due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. ed i PEF dei 45 Comuni, ovvero dei 45 ambiti tariffari, incluso il PEF del Comune di Vigonovo, approvando altresì le relazioni di accompagnamento aggregate dei due gestori redatte secondo le indicazioni di ARERA ed integrate con le dichiarazioni di veridicità dei due gestori e con le relazioni di competenza dell’ETC;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.21 del 24/05/2022 avente per oggetto: “ PRESA D’ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 E PARERE VINCOLANTE SULLA MANOVRA TARIFFARIA 2022 PER I COMUNI IN REGIME DI TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)”;

Considerato

- che ai fini della determinazione della manovra tariffaria, in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è stato dato indirizzo al soggetto Gestore Veritas S.p.A. di elaborare la manovra tariffaria sulla scorta del Piano Finanziario 2022-2025, tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) stabilite dal metodo Arera e mantenendo inalterata la politica tariffaria adottata nel 2022, ovvero in continuità di regolamento Tarip, al netto delle Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, confermando per l'anno 2024 i medesimi conferimenti minimi di rifiuto secco residuo già utilizzati per l'anno 2023;

Ricordato che, ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

Preso atto

- del Piano Finanziario relativo al 2022/2025 del Comune di Vigonovo validato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Delibera n. 7 del 14 aprile 2022 è di importo pari a € 1.540.594 per il 2024;
- che a seguito degli importi portati in detrazione e degli aggiornamenti sui costi, il PEF 2024 assume il valore di €1.579.772,00, come da prospetto allegato;
- della manovra tariffaria elaborata dal gestore Veritas Spa e trasmessa all'Ente con nota acquisita con prot. 5165 del 29.04.2024, allegata alla presente deliberazione;

Ritenuto di esprimere parere favorevole vincolante alla manovra tariffaria allegata alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

SI PROPONE

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha approvato la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario TARIP 2022-2025 a livello aggregato e per singolo ambito tariffario con Delibera n.7 del 14 aprile 2022 ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021;

- 3) di prendere atto che con Deliberazione dell'assemblea di Bacino n. 4/2024 del 09.04.2024, con immediata eseguibilità, sono stati validati i PEF 2024-2025 aggregato e per singolo ambito tariffario;
- 4) di esprimere parere favorevole vincolante alla manovra tariffaria 2024 predisposta dal gestore in coordinamento con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sulla base del PEF validato, **tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa)** stabilite dal metodo Arera ed in continuità con la politica tariffaria adottata nell'anno 2022, al netto delle Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, e quindi per un importo pari a **€1.579.772,00** confermando per l'anno 2024 i medesimi conferimenti minimi di rifiuto secco residuo già utilizzati per l'anno 2023.

Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma I, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE TECNICO	Favorevole	29/04/2024	F.to: ROSTELLATO ALESSANDRO
PARERE CONTABILE	Favorevole	29/04/2024	F.to: ROSTELLATO ALESSANDRO

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Martello Luca

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CALLEGARI ENNIO